

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Modifica al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

*Presentata il 18 giugno 2019*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La proposta di legge statale in oggetto, composta da tre articoli, interviene in materia di locazione di unità abitative a fini turistici senza prestazioni di servizi, la cui normazione specifica è attualmente carente. Pertanto:

l'articolo 1 dispone di novellare l'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, con una modifica che consenta alla normativa regionale di intervenire sulla disciplina e durata della locazione turistica;

l'articolo 2 dispone la disciplina transitoria da applicare ai contratti di locazione di unità abitative a fini turistici in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione;

l'articolo 3 è la norma relativa all'entrata in vigore della legge.

Si ritiene che la novellazione in oggetto non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) e si risolva nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)*

1. Al comma 1 dell'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione » sono aggiunte le seguenti: « e dalla normativa regionale sulla disciplina e durata della locazione turistica ».

Art. 2.

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

